

L'acquisto di azioni proprie non è abuso del diritto

(COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE di Padova, Sez. I, Pres. Apostoli Cappello, Est. Salsi - Sent. n. 48 del 29 gennaio 2019, dep. il 22 febbraio 2019)

Accertamento - Abuso del diritto - Acquisto di azioni proprie da parte di una Società previamente rivalutate dall'azionista cedente - Legittimità

Non può essere iscritto all'abuso del diritto l'acquisto di azioni proprie da parte di una Società, previamente rivalutate dall'azionista cedente, trattandosi di un comportamento perfettamente legittimo e previsto dal sistema. (Oggetto della controversia: avviso di accertamento IRPEF, anni 2012-2013)

Svolgimento del processo Motivi della decisione

In via preliminare la Commissione Tributaria riunisce al presente procedimento di cui al RGR 480/2018 quello di cui al RGR 481/2018 in quanto hanno lo stesso oggetto e sono tra loro connessi *ex art. 29 D.Lgs. n. 546 del 1992*.

I Ricorrenti (...) quali eredi di (...) hanno effettuato tempestivo Ricorso avverso l'Agenzia delle Entrate di Padova in merito all'Avviso di Accertamento ai fini Irpef ed Addizionali relativo agli anni 2012 e 2013.

Valore della controversia:

R.G.R. 480/2018 Euro 61.901,00

R.G.R. 481/2018 Euro 20.389,00

La Società (...) subiva una verifica fiscale generale per l'anno d'imposta 2013 ed un controllo mirato per l'anno 2012. L'Ufficio richiedeva chiarimenti in merito ad un'ipotesi di elusività/abusività afferente a un'operazione di acquisto di azioni proprie effettuata dalla richiamata (...) Spa, acquisto preceduto dall'affrancamento delle azioni effettuato dal cedente (...) e dal coniuge.

In risposta a tale invito è stata prodotta memoria volta a giustificare la correttezza delle operazioni poste in essere. Nonostante le giustificazioni addotte, l'Ufficio ha emesso gli Accertamenti *de quo*.

A parere dell'Ufficio, l'acquisto delle azioni proprie da parte della Società, precedentemente rivalutate dalla parte cedente, sarebbe avvenuto senza valide ragioni economiche e, comunque, sarebbe risultato antieconomico. Il pagamento del prezzo relativo all'acquisto nasconderebbe una distribuzione di dividendi. Le operazioni avrebbero un intento elusivo e sarebbero state poste in essere al fine di sostituire la normativa che disciplina la tassazione dei dividendi ricevuti con quella prevista per le plusvalenze da cessione di partecipazione.

Rilevano i Ricorrenti:

Illegittimità ed insussistenza della pretesa tributaria fondata sull'abuso del diritto. Si configurano come abuso del diritto le operazioni prive di sostanza economica che, pur nel rispetto formale delle norme fiscali, realizzano essenzial-

mente vantaggi fiscali indebiti. Resta tuttavia confermato che il Contribuente può legittimamente perseguire un risparmio d'imposta, esercitando la propria libertà di iniziativa economica e scegliendo tra gli atti, i fatti ed i contratti quelli meno onerosi sotto il profilo impositivo. Se l'ordinamento prevede più opzioni, più percorsi giuridici, non può essere disattesa la scelta fatta dal Contribuente se la stessa è correlata all'opzione più conveniente.

Si rileva, inoltre, che in sede di accertamento, l'abuso del diritto può essere configurato solo se i vantaggi fiscali non possono essere sconosciuti, contestando le violazioni di specifiche norme tributarie. Nell'elusione/abuso non si è in presenza di alterazione dei fatti economici: questi sono realizzati formalmente nel rispetto della Legge, avendo, però, come finalità quello dell'ottenimento di un vantaggio fiscale indebito. Tale impostazione introduce il concetto di simulazione.

Insussistenza dell'ipotesi di *Leverage Cash out* ed assenza di distribuzione di dividendi. Nel caso in esame non vi è stata alcuna tramutazione impropria dei dividendi in *capital gain*, per il semplice motivo che non vi è stata alcuna distribuzione di utili. L'Ufficio attribuisce impropriamente al pagamento del prezzo delle azioni da parte della Società a favore dell'azionista (...) la natura di distribuzione di utili. L'Ufficio non può ignorare che la distribuzione di utili necessita di una serie di formalità, quali una delibera assembleare, rilevando che la distribuzione di utili deve riguardare l'intera compagine societaria.

Errata individuazione del concetto di elusione/abuso del diritto. L'Ufficio ritiene che vi sia elusione nell'ipotesi in cui il Contribuente, volendo perseguire un obiettivo finalistico perfettamente lecito, anziché utilizzare il negozio giuridico più confacente rispetto al fine perseguito, si avvale in maniera impropria di un diverso negozio giuridico. In ogni caso, l'Ufficio, nel rilevare un comportamento antieconomico, deve riferire tale rilievo alla Società acquirente non certo ai Ricorrenti.

Irrelevanza reddituale per i Soci dell'acquisto delle azioni proprie ed insussistenza dell'ipotesi di recesso. L'acquisto di azioni proprie da parte della Società è una operazione ti-

picamente patrimoniale, non produttiva in alcun modo di effetti reddituali nei confronti dei soci, fatta salva ovviamente l'emersione di eventuali plusvalenze derivante dalla cessione delle azioni alla Società.

L'Agenzia delle Entrate di Padova, con le proprie Controdeduzioni del 18 Giugno 2018, Prot. (...) e (...), rileva che, dalla verifica effettuata nel conto di mastro "azioni proprie" nella contabilità della Società (...) risulta contabilizzata la somma di Euro 1.000.000,00, definita, a seguito di operazione di storno in Euro 740.000,00. Il pagamento di tale debito è avvenuto nel triennio 2011-2013. L'operazione di acquisto di azioni è stata preceduta da rivalutazione delle azioni proprie effettuata dai Soci Ricorrenti.

In merito all'asserita illegittimità ed insussistenza della pretesa tributaria fondata sull'abuso del diritto, l'Ufficio evidenzia che la tesi dei Ricorrenti è improntata sulla dimostrazione della legittimità della condotta tenuta che appariva fiscalmente meno onerosa, posto che è lo stesso ordinamento a consentire tale scelta al Ricorrente. L'art. 10 della Legge n. 212 del 2000 stabilisce che configurano abuso del diritto una o più operazioni che, prive di sostanza economica pur nel rispetto formale delle norme fiscali, realizzano essenzialmente vantaggi fiscali indebiti.

A parere dell'Ufficio, il Socio (...) ha, in realtà, dissimulato la percezione di dividendi, sostituendo il regime impositivo naturale con quello previsto per le "plusvalenze" di cessione di partecipazione, mirando a sfruttare l'istituto della Rivalutazione. La possibilità concessa dal Legislatore di abbattere la plusvalenza mediante rivalutazione del valore fiscale e pagamento dell'imposta sostitutiva è volta a favorire la circolazione dei titoli e non certo l'incasso di quote di patrimonio da parte del socio. Il risparmio fiscale costituisce lo scopo essenziale della condotta contestata. La Parte, a fronte di una alternativa atta a consentire il raggiungimento del risultato prefissato in modo più lineare, non può seguire artificiosi *iter* giuridici al solo scopo di ottenere un notevole vantaggio fiscale. Al riguardo si richiamano i principi di capacità contributiva e di progressività dell'imposizione.

L'assenza di sostanza economica e l'indebito vantaggio fiscale ottenuto hanno evidenziato che è stata aggirata la norma dell'art. 2346 c.c. ovvero l'obbligo di distribuzione proporzionale agli utili. L'acquisto di azioni proprie preceduta dalla Rivalutazione ha consentito ai Soci di vendere le proprie azioni senza fare emergere le relative plusvalenze tassabili.

In data 2 Novembre 2010 i Soci Ricorrenti effettuavano la rivalutazione ed in data 15 Settembre 2011 veniva deliberata l'operazione di acquisto di azioni proprie dai Soci Ricorrente che, unitamente a deleghe ricevute, detenevano il 73,5% del Capitale Sociale. Si rileva che la Società ha acquistato le azioni del Sig. (...) ad un prezzo unitario quattro volte più elevato rispetto a quello di mercato, applicato solo qualche settimana prima alla cessione delle azioni di altro socio.

Motivazione della decisione

La Commissione Tributaria ha attentamente analizzato il percorso giuridico proposto dall'Ufficio che si basa sull'assunto che l'acquisto di azioni proprie sarebbe avvenuto senza valide ragioni economiche e sarebbe, in ogni caso, antieconomico. Tale considerazione è avvalorata dal fatto che il pagamento del prezzo relativo all'acquisto di azioni proprie è avvenuto previa rivalutazione delle stesse e che, pertanto, il vero negozio giuridico tra le parti deve essere qualificato come distribuzione di dividendi. L'operazione, con evidente intento elusivo, sarebbe stata posta in essere

al fine di sostituire la normativa che disciplina la tassazione dei dividendi ricevuti con quella prevista per le plusvalenze da cessioni di partecipazione.

Come ampiamente indicato dalle parti per analizzare il caso in esame, occorre fare espresso riferimento all'Istituto dell'Abuso del Diritto. Si configurano come abuso del Diritto le operazioni prive di sostanza economica che, pur nel rispetto formale delle norme fiscali, realizzano essenzialmente dei vantaggi fiscali indebiti. Ciò comporta che l'Ufficio, nel richiamare tale istituto, deve verificare la sussistenza di tre presupposti: l'assenza di sostanza economica delle operazioni effettuate, la realizzazione di un vantaggio fiscale indebito e la circostanza che tale vantaggio risulti l'effetto essenziale dell'operazione. Per vantaggi fiscali indebiti si devono considerare i benefici, anche non immediati, realizzati in contrasto con le finalità delle norme fiscali, il Legislatore ha, quindi, posto come elemento rilevante il fatto che un rapporto tra le parti può essere sconosciuto e riqualificato se lo stesso è improntato ad ottenere vantaggi fiscali indebiti e non è supportato da valide ragioni economiche. Tuttavia tale limitazione deve essere analizzata nell'ambito della tutela del principio primario della libertà individuale. In tal senso il comma 4 dell'art. 10 *bis* della Legge n. 212 del 2000 dispone che resta ferma la libertà di scelta del Contribuente tra regimi opzionali offerti dalla Legge e tra operazioni comportanti un diverso carico fiscale. Ciò comporta che è tutelato il principio generale secondo il quale il Contribuente può legittimamente perseguire un risparmio d'imposta, esercitando la propria libertà d'iniziativa economica e scegliendo tra gli atti ed i contratti quelli meno onerosi, sotto il profilo impositivo. Resta inteso che il contratto utilizzato deve avere una valida ragione economica e non deve essere utilizzato per perseguire un vantaggio fiscale indebito.

La Commissione Tributaria ritiene che se il Contribuente, attraverso operazioni legittime, si pone nelle condizioni di fruire di un vantaggio fiscale previsto dalla Legge, si configura ipotesi di legittimo risparmio d'imposta.

Nel caso in esame occorre analizzare il comportamento tenuto dalla Società acquirente, che di fatto avrebbe consentito ai Soci azionisti di usufruire di un vantaggio fiscale indebito. L'Ufficio tende a qualificare le operazioni in esame come *leverage cash out*, tuttavia la Commissione Tributaria non ritiene apprezzabile tale richiamo che si riferisce ad operazioni di natura "circolare" che coinvolgono generalmente una *holding*. Il caso in esame prevede l'acquisto da parte di una Società di azioni proprie che viene riqualificata come distribuzione di dividendi. Ora la presunzione dell'Ufficio non risulta adeguatamente motivata e la volontà di procedere a distribuzione di dividendi può essere riferita esclusivamente alla (...). Peraltro, considerato che l'Ufficio ritiene che il pagamento del prezzo delle azioni celi una distribuzione occulta di utili, ci si trova di fronte ad un fenomeno di alterazione dei fatti economici. Questo percorso doveva essere più ampiamente analizzato dall'Ufficio, in quanto coinvolge tutti gli organi istituzionali della citata Società: dal Consiglio di amministrazione, all'Assemblea dei Soci, al Collegio Sindacale.

La dimostrazione di voler procedere alla distribuzione di dividendi che, ovviamente, doveva coinvolgere tutti gli azionisti, non è stata fornita dall'Ufficio, che si è limitato a censurare l'operazione di vendita di azioni in quanto ha prodotto in capo ai cedenti un risparmio fiscale.

Tuttavia, come detto in precedenza, per poter applicare il principio dell'abuso del diritto occorre individuare l'assenza di valide ragioni economiche e la presenza di un indebito vantaggio fiscale.

Giurisprudenza

In definitiva, non può in alcun modo essere iscritto all'abuso del diritto l'acquisto di azioni proprie da parte di una Società, previamente rivalutate dall'azionista cedente, trattandosi di un comportamento perfettamente legittimo e previsto dal sistema. L'Ufficio non ha fornito una adeguata motivazione in merito ai requisiti richiesti per poter riquilificare l'operazione contestata, che avrebbe dovuto essere analizzata anche in merito ai comportamenti tenuti dalla Società acquirente. Si pensi al rilievo dell'Ufficio che ha qualificato l'operazione di acquisto di azioni proprie come antieconomica ma tale rilievo, ovviamente deve essere riferito alla Società acquirente ma viene utilizzato a sostegno della tesi dell'Ufficio nei confronti dei Ricorrenti.

Si può confermare che non può essere iscritto all'abuso del diritto l'acquisto di azioni proprie da parte di una Società previamente rivalutate dall'azionista cedente, trattandosi evidentemente di un comportamento legittimo previsto dal sistema.

Vista la complessità delle argomentazioni prodotte si compensano le spese.

P.Q.M.

La Commissione Tributaria accoglie il Ricorso. Spese compensate.

Commento

Fabio Gallio ()*

Con la sentenza del 22 febbraio 2019, n. 48, la Commissione tributaria provinciale di Padova ha accolto il ricorso di parte contribuente a cui era stata contestato l'abuso del diritto relativamente ad un'operazione di acquisto di azioni proprie.

In particolare, da quanto si legge nella motivazione, una società per azioni aveva proceduto ad acquistare proprie azioni da alcuni soci persone fisiche, che, prima della cessione, avevano proceduto alla loro rivalutazione ex Legge n. 448/2001 e successive modifiche.

Malgrado tale operazione sia consentita dal legislatore, l'Ufficio locale aveva contestato l'operazione in quanto la stessa sarebbe avvenuta senza valide ragioni economiche e sarebbe stata effettuata per godere della normativa agevolativa applicabile alla cessione di partecipazioni rispetto a quella prevista per la distribuzione di dividendi. In altri termini, l'acquisto sarebbe abusivo, in quanto maschererebbe di fatto una distribuzione di utili.

I giudici patavini hanno respinto la tesi erariale, in quanto hanno ritenuto il suddetto acquisto legittimo e previsto dal sistema. Inoltre, lo stesso organo giudicante ha ritenuto che l'Ufficio non aveva adeguatamente esposto i motivi in merito ai requisiti previsti per poter riquilificare l'operazione contestata. Infatti, non era stata data prova che la società voleva procedere alla distribuzione di dividendi.

In particolare, è stato ritenuto non abusivo del diritto il comportamento del contribuente in

quanto non avrebbe violato quanto stabilito dall'art. 10-bis dello Statuto del contribuente (Legge n. 212/2000).

Si deve ricordare che, con tale norma, il legislatore delegato ha inteso recepire la delega contenuta nell'art. 5, Legge n. 23/2014 e, in particolare, le lett. a) e b) le quali dispongono: "a) definire la condotta abusiva come uso distorto di strumenti giuridici idonei ad ottenere un risparmio d'imposta, ancorché tale condotta non sia in contrasto con alcuna specifica disposizione; b) garantire la libertà di scelta del contribuente tra diverse operazioni comportanti anche un diverso carico fiscale e, a tal fine: 1) considerare lo scopo di ottenere indebiti vantaggi fiscali come causa prevalente dell'operazione abusiva; 2) escludere la configurabilità di una condotta abusiva se l'operazione o la serie di operazioni è giustificata da ragioni extrafiscali non marginali; stabilire che costituiscono ragioni extrafiscali anche quelle che non producono necessariamente una redditività immediata dell'operazione, ma rispondono ad esigenze di natura organizzativa e determinano un miglioramento strutturale e funzionale dell'azienda del contribuente".

Conseguentemente, affinché possa configurarsi l'abuso del diritto, devono ricorrere i seguenti requisiti: 1) sussistenza di una o più operazioni prive di sostanza economica; 2) realizzazione di vantaggi fiscali indebiti, pur nel rispetto formale delle norme fiscali; 3) sussistenza di un nesso di derivazione causale fra l'operazione e il vantaggio indebito. Altresì, il comma 3 impone che

(*) Cultore di Diritto tributario presso l'Università di Trieste, Avvocato tributarista, Dottore commercialista e Revisore

legale dei conti in Padova. Studio Terrin Associati Padova e Milano.

non devono essere considerate come elusive le operazioni giustificate da valide ragioni extrafiscali, non marginali, anche di ordine organizzativo o gestionale, che rispondono a finalità di miglioramento strutturale o funzionale dell'impresa ovvero dell'attività professionale del contribuente. Infine, il comma 4 conferma la legittimità della possibilità riconosciuta al contribuente di optare fra differenti regimi fiscali al fine di impiegare quello meno oneroso (1).

Relativamente al caso in oggetto, si deve fare presente che l'acquisto di azioni proprie è un'operazione disciplinata dal Codice civile dagli artt. 2357 e seguenti del Codice civile. Per i fini che qui interessano, il comma 3 dell'art. 2357-ter, a cui l'art. 2424-bis, ultimo comma, rinvia, prevede che l'acquisto di azioni proprie comporta una riduzione del patrimonio netto di eguale importo, tramite l'iscrizione di una riserva di patrimonio netto con segno negativo.

Come previsto dal paragrafo 18 del principio contabile OIC 28 relativo al patrimonio netto, la voce AX "Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio" accoglie, in detrazione del patrimonio netto, il costo di acquisto delle azioni proprie secondo quanto disciplinato dall'art. 2357-ter del Codice civile.

Tale criterio di contabilizzazione è coerente con quanto previsto dai principi contabili internazionali.

Infatti, i principi contabili internazionali IAS/IFRS (2) segnalano come l'acquisto di azioni proprie da parte dell'entità determini una riduzione del capitale, da operarsi direttamente sulle singole poste patrimoniali ovvero indistintamente contabilizzando una posta di rettifica con segno negativo nel patrimonio netto.

Precedentemente (fino al 2015), i soggetti c.d. OIC dovevano costituire una riserva iscritta nel passivo di S.P. a seguito dell'acquisto di azioni proprie che aveva segno positivo per bilanciare il corrispondente valore iscritto nell'attivo di stato patrimoniale alla voce "Azioni proprie". Al contrario per i soggetti che adottavano gli IAS la rilevazione contabile da effettuare comportava, invece, l'iscrizione nel patrimonio netto di una riserva negativa a fronte di un attivo che si riduceva delle risorse utilizzate per l'acquisto delle azioni proprie medesime.

Dal 2016, il nuovo principio contabile nazionale n. 28 si è uniformato alla disciplina di contabilizzazione prevista a livello internazionale (3).

Dal punto di vista tributario, l'Amministrazione finanziaria ha ritenuto che l'acquisto di azioni proprie è un'operazione di natura patrimoniale (4) non produttiva di effetti sul piano reddituale in capo ai soci (5), precisando che neppure l'assegnazione ai soci delle azioni a titolo di dividendo costituisce, in sé, un evento suscettibile di determinare tassazione sui soci stessi, salvo specifiche ipotesi.

E questo in quanto sui maggiori valori delle azioni acquistate dalla società le imposte sono già state assolte dai soci, all'atto dell'acquisto delle loro azioni da parte della società.

Conseguentemente, l'acquisto di azioni proprie non può essere considerata una distribuzione di dividendi.

La sentenza in esame respinge le contestazioni dell'Agenzia delle entrate in quanto l'operazione di azioni proprie non può essere configurata come una fattispecie di *cash out*.

Con tale termine si identifica una operazione societaria, il cui schema classico prevede la rivalutazione e la successiva cessione di partecipazioni sociali in favore di una società riconducibile al cedente. L'Agenzia delle entrate cerca di sostenere che codesta operazione viene effettuata per trasformare i redditi di capitale (dividendi), che sono tassati in una determinata misura, in redditi diversi, che, invece, scontano un'imposizione inferiore.

In particolare, tale eccezione verrebbe sollevata, qualora la cessione della partecipazione venga effettuata a favore di un'altra società (di solito una *holding*), il cui capitale è detenuto dai medesimi soci della *target* ceduta.

In questo caso, la contestazione si baserebbe sul fatto che il pagamento del prezzo avverrebbe con la distribuzione dei dividendi provenienti dalla società ceduta (*target*).

Secondo i verificatori, il risultato complessivo conseguito dal contribuente sarebbe quello di monetizzare il costo rivalutato con risorse proprie della partecipata e dunque con effetti analoghi a quelli di un recesso tipico, che avrebbe dato luogo, per il socio, ad un reddito di capitale e non ad un reddito diverso (*capital gain*).

(1) In senso conforme Comm. trib. reg. Piemonte, 11 febbraio 2019, n. 185.

(2) Cfr. IAS 32, par. 33.

(3) Cfr. anche la risposta dell'Agenzia delle entrate resa, in occasione dell'incontro con la stampa specializzata del 1° feb-

braio 2018, alla domanda n. 35 "Riserva per azioni proprie".

(4) Risoluzione dell'Agenzia delle entrate 7 marzo 2011, n. 26/E.

(5) Risoluzione dell'Agenzia delle entrate 7 febbraio 2012, n. 12/E.

Giurisprudenza

Tale tesi erariale, però, non è convincente.

In primo luogo, si deve ricordare che il recesso può avvenire anche attraverso l'acquisto delle partecipazioni da parte di altri soci. Tale alternativa è stata esaminata dalla stessa Agenzia delle entrate con alcune circolari (6). Da tali documenti si evince chiaramente che, nel caso in cui vengano rispettate le norme civilistiche, non vi è alcuna preclusione affinché il recesso possa avvenire mediante l'acquisto delle quote.

Inoltre, anche se il socio, prima di effettuare l'operazione, si è avvalso dell'istituto della rivalutazione delle quote, concesso dal legislatore per rendere meno oneroso il trasferimento delle quote, nessun vantaggio indebito sarebbe emerso.

Del resto, come riportato da autorevole dottrina, la *ratio* della legge sulla rivalutazione delle quote potrebbe essere interpretata come quella di riconoscere maggiori valori fiscali in ogni possibile vicenda reddituale di disinvestimento delle partecipazioni rivalutate e non solo nell'ambito delle cessioni verso soggetti terzi, dal momento che non vi sarebbe ragione sistematica per distinguere tra cessione vera e propria, con realizzo di un *capital gain*, e recesso (art. 47, comma 7, del T.U.I.R.), trattandosi di fattispecie tassate in entrambi i casi in via differenziale (ossia come differenza tra *quantum* ricevuto e costo fiscale della partecipazione) (7).

Inoltre, come già si è espresso in passato il Comitato Consultivo per l'applicazione delle norme anti-elusive, detta rivalutazione non può essere giudicata elusiva, in quanto si concreta nell'applicazione di una specifica norma di legge, di carattere agevolativo, per cui il pagamento di un carico tributario inferiore a quello che risulterebbe dall'applicazione del regime ordinario non può essere considerato elusivo (8).

Bisogna, a questo punto, ricordare che l'elusione si configura quando esiste un indebito risparmio di imposta.

In caso contrario, si arriverebbe alla conclusione che un'operazione, che provoca un lecito risparmio d'imposta, sarebbe da considerare legittima solo se giustificata dalla presenza di valide ragioni economiche.

Ma una contestazione di questa fattispecie potrebbe comportare una sindacabilità di scelte

imprenditoriali che implicherebbe una violazione del principio di libertà delle iniziative economiche costituzionalmente garantito (9).

Tale rischio, però, si è ridotto con l'entrata in vigore dell'istituto dell'abuso del diritto *ex art. 10-bis* della Legge n. 212/2000.

Tale principio sembrerebbe essere stato fatto proprio anche dall'Agenzia delle entrate, che recentemente, in risposta a numerosi interpellanti, ha stabilito che se il contribuente pone in essere un'operazione senza la realizzazione di alcun vantaggio indebito, questa non può costituire un'operazione abusiva ai sensi dell'art. 10-*bis* della Legge 27 luglio 2000, n. 212 (10).

In ogni caso, l'operazione di acquisto delle partecipazioni da parte di una società potrebbe avere numerose giustificazioni economiche.

Infatti, come sostenuto da autorevole dottrina, la costituzione della *holding* risponde normalmente anche ad una finalità extrafiscale non trascurabile e, cioè, all'esigenza di "segregare" e porre al riparo gli utili conseguiti dalla società operativa dai rischi inerenti alla sua gestione, in modo da valutare poi se e quando reinvestirli nella stessa società operativa o in altre forme di impiego (11).

Inoltre, nell'ambito dei passaggi generazionali, la *holding*, anche se partecipata dalla medesima famiglia, avrebbe lo scopo, tra gli altri, di procedere: a) alla concentrazione e alla soluzione di eventuali conflitti familiari al di fuori dell'operatività delle società operative; b) alla comunicazione ed alla condivisione delle scelte dei soci, soprattutto in prospettiva futura, se qualche parte della Famiglia non fosse direttamente coinvolta nella gestione operativa; c) alla definizione delle linee strategiche del Gruppo ed approvazione dei piani strategici proposti dai consigli di amministrazione delle società operative. Infine, si ricorda che, secondo la Corte di cassazione, un'operazione di *leveraged buy out* (di seguito anche LBO), attraverso la quale una società si indebita per acquistare la *target* e che permette di fare entrare soggetti terzi, con adeguate risorse finanziarie e qualificate competenze, con il fine di perseguire un "disegno strategico di sviluppo" e di ottenere notevoli ricavi, non può essere qualificata come elusiva (12).

(6) Cfr. circolari dell'Agenzia delle entrate 16 giugno 2004, n. 26/E e 10 dicembre 2004, n. 52/E.

(7) Così Assonime nella circolare n. 21/2016.

(8) Parere del 20 ottobre 2003, n. 16.

(9) Così Cass., ord. 31 ottobre 2018, n. 31613.

(10) Cfr., ad esempio, le risposte alle istanze di interpello nn. 101/2018, 91/2018 e 75/2018.

(11) Così Assonime nella circolare n. 21/2016.

(12) Con sentenza del 16 gennaio 2019, n. 868.